



## **Studio Legale Fanelli & Partners**

**Patrocinante in Cassazione**

*Consumer Law – Contratti – Banca & Impresa*

Via E. Gagliardi, 76 – VIBO VALENTIA – 89900 – Tel & fax 0963 54 72 25

[info@studiolegalefanellipartners.it](mailto:info@studiolegalefanellipartners.it)

[avv.giusifanelli@pec.giuffre.it](mailto:avv.giusifanelli@pec.giuffre.it)

### **TRIBUNALE CIVILE DI MATERA**

**- SEZ. LAVORO-**

**RICORSO IN RIASSUNZIONE**

**EX ART 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C. E**

**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE**

**MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

**Prof.ssa Morano Michela** nata a Matera il 19.12.1990 e residente a Pomarico (MT) in via Raffaele Jozzino n. 9 C.F. MRNMHL90T59F052Q, rappresentata e difesa dall' **avv. Giusi Fanelli**, con procura allegata al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via E. Gagliardi, 76, Vibo Valentia, P.I. 02649770795, C.F.: FNLGSI79E43F537K, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b) del Decreto Legge 14 marzo 2005 n.35, convertito in legge 14.05.2005 n.80, dichiara di voler ricevere gli avvisi e notificazioni di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. presso il numero di fax 0963/547225, [avv.giusifanelli@pec.giuffre.it](mailto:avv.giusifanelli@pec.giuffre.it);

#### **Contro**

**Il Ministero dell'istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Coordinamento Regionale**, Piazza delle Regioni s.n.c.- 85100 – Potenza, in persona del responsabile della rettifica delle graduatorie GPS della provincia di Matera per il biennio 2024/2026, [drba@postacert.istruzione.it](mailto:drba@postacert.istruzione.it);

**U.S.P. Matera**, in persona del dirigente in carica, Via Lucana, 194 - 75100 Matera, [uspmt@postacert.istruzione.it](mailto:uspmt@postacert.istruzione.it);

**Il Ministero dell'istruzione e del Merito**, in persona del Ministro in carica p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Corso XVIII Agosto, 46, 85100 Potenza, C.F.:80008800767, [potenza@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:potenza@mailcert.avvocaturastato.it);

#### **Nonché**

<<OMISSIS>>; “Sono controinteressati tutti coloro che nella rettifica delle graduatorie GPS ricoprono una posizione successiva rispetto alla n. 119 della Prof.ssa Morano Michela” e nella specie, la <<OMISSIS>> si trova nella posizione n. <<OMISSIS>>” (All. 2).

#### **Nonché contro**

I docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Matera -posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.

controinteressata

### **PER L'ANNULLAMENTO**

#### **PREVIA SOSPENSIVA**

- del decreto prot. n. 170 del 23 dicembre 2024 dell'U.S.T. Matera, che ha pubblicato la rettifica delle graduatorie GPS, e in particolare, la decisione che ha determinato l'interruzione del contratto di lavoro della ricorrente con l'Istituto Superiore A. Turi – I. Morra di Matera, a seguito di decurtazione del punteggio attribuito per l'aggiornamento dei titoli nelle graduatorie GPS di 1^ fascia, sull'erroneo presupposto che i titoli abilitativi della ricorrente non siano riconoscibili *ex lege* da parte dello Stato Italiano per assenza dei presupposti;
- del decreto prot. 0017432 del 19.12.2024 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione

Superiore “E. Fermi” di Policoro e suoi presupposti sconosciuti.

- delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Matera -posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> grado e personale educativo valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.
- Graduatoria provinciale GPS definitive elenchi aggiuntivi AS 2023\_2024 Matera del 18.07.2023 unitamente al Decreto n. 91 del Ministero dell’Istruzione del Merito del 18.07.2023.
- della graduatoria di cui sopra, ove già pubblicata, nella parte in cui risulta con riserva la ricorrente.
- Circolare prot. n. 115135 del 25/07/2024 – Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell’interesse fatti valere e successive modifiche;
- del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico emesso in data 14.02.2025 dall’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata – Ufficio IV- Ambito territoriale di Matera.
- ove occorra della circolare Ministeriale avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli Rumeni;
- ove occorra, del decreto del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, nella parte in cui prevede espressamente l’inserimento con riserva dei soggetti, quale la ricorrente, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero e successive modifiche;
- ove occorra, della Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado.

#### **NONCHE’**

#### **PER L’ACCERTAMENTO**

- del diritto della ricorrente ad essere inclusa negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la Provincia di Matera ai sensi e per gli effetti dell’O.M. n. 60/2020, a pieno titolo.

#### **PREMESSO CHE**

- 1) Con la sentenza n. 193/2025 del 24.03.2025, il TAR Basilicata ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, stabilendo che le controversie relative alla formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze rientrano nella competenza del giudice ordinario, in particolare del giudice del lavoro, e non del giudice amministrativo.
- 2) La ricorrente ha interesse a riassumere il presente ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di Matera, in quanto la questione attiene a diritti soggettivi e posizioni giuridiche di natura lavorativa.
- 3) La ricorrente, in seguito alla rettifica delle graduatorie GPS, ha subito un pregiudizio economico e professionale ingiustificato, legato alla decurtazione del punteggio per il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in Romania, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.
- 4) La decisione del TAR non ha tenuto conto della normativa vigente in materia di riconoscimento dei titoli esteri, in particolare della Direttiva 2005/36/CE e del Decreto Legislativo n. 206/2007, che impongono ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali il principio di non discriminazione e di parità di trattamento.
- 5) Il Collegio ha ritenuto che la controversia riguardasse la legittimità delle graduatorie provinciali e non il riconoscimento di un titolo abilitante. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le controversie relative alla formazione delle graduatorie per supplenze non implicano valutazioni discrezionali, ma si limitano all’inserimento di soggetti in possesso di determinati requisiti. Pertanto, la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario.
- 6) con il presente atto si riassume il giudizio indicato, trascrivendosi integralmente di seguito il ricorso: **“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE BASILICATA**

**- POTENZA-**

**RICORSO**

**con contestuale richiesta di adozione di decreto presidenziale  
ex art. 56 c.p.a. con istanza di decreto ex art. 41, co. 4, c.p.a.**

**Prof.ssa Morano Michela** nata a Matera il 19.12.1990 e residente a Pomarico (MT) in via Raffaele Jozzino n. 9 C.F. MRNMHL90T59F052Q, rappresentata e difesa dall' **avv. Giusi Fanelli**, con procura allegata al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via E. Gagliardi, 76, Vibo Valentia, P.I. 02649770795, C.F.: FNLGSI79E43F537K, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b) del Decreto Legge 14 marzo 2005 n.35, convertito in legge 14.05.2005 n.80, dichiara di voler ricevere gli avvisi e notificazioni di cui agli artt. 133 e 134 c.p.c. presso il numero di fax 0963/547225, **avv.giusifanelli@pec.giuffre.it**;

#### **Contro**

**Il Ministero dell'istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Coordinamento Regionale**, Piazza delle Regioni s.n.c.- 85100 – Potenza, in persona del responsabile della rettifica delle graduatorie GPS della provincia di Matera per il biennio 2024/2026, **drba@postacert.istruzione.it**;

**U.S.P. Matera**, in persona del dirigente in carica, Via Lucana, 194 - 75100 Matera, **uspmt@postacert.istruzione.it**;

**Il Ministero dell'istruzione e del Merito**, in persona del Ministro in carica p.t., presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Corso XVIII Agosto, 46, 85100 Potenza, C.F.:80008800767, **potenza@mailcert.avvocaturastato.it**;

#### **Nonché**

**Prof.ssa Barbetta Angela**, nata il 03.10.1984 a Matera Cap 75100 ed ivi residente in Via Alessandro Manzoni n. 6; **barbettaangela@pec.it**; *“Sono controinteressati tutti coloro che nella rettifica delle graduatorie GPS ricoprono una posizione successiva rispetto alla n. 119 della Prof.ssa Morano Michela” e nella specie, la Prof.ssa Barbetta si trova nella posizione n. 122” (All. 2).*

#### **Nonché contro**

I docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Matera -posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> grado e personale educativo valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.

controinteressata

### **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA**

- del decreto prot. n. 170 del 23 dicembre 2024 dell'U.S.T. Matera, che ha pubblicato la rettifica delle graduatorie GPS, e in particolare, la decisione che ha determinato l'interruzione del contratto di lavoro della ricorrente con l'Istituto Superiore A. Turi – I. Morra di Matera, a seguito di decurtazione del punteggio attribuito per l'aggiornamento dei titoli nelle graduatorie GPS di 1<sup>a</sup> fascia, sull'erroneo presupposto che i titoli abilitativi della ricorrente non siano riconoscibili *ex lege* da parte dello Stato Italiano per assenza dei presupposti;
- del decreto prot. 0017432 del 19.12.2024 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Policoro e suoi presupposti sconosciuti.
- delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Matera -posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> grado e personale educativo valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.
- Graduatoria provinciale GPS definitive elenchi aggiuntivi AS 2023\_2024 Matera del 18.07.2023 unitamente al Decreto n. 91 del Ministero dell'Istruzione del Merito del 18.07.2023.
- della graduatoria di cui sopra, ove già pubblicata, nella parte in cui risulta con riserva la ricorrente.
- Circolare prot. n. 115135 del 25/07/2024 – Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere e successive modifiche;
- del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico emesso in data 14.02.2025 dall'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata – Ufficio IV- Ambito territoriale di Matera.
- ove occorra della circolare Ministeriale avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli Rumeni;
- ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, nella parte

in cui prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quale la ricorrente, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero e successive modifiche;

- ove occorra, della Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado.

#### **NONCHE'**

#### **PER L'ACCERTAMENTO**

- del diritto della ricorrente ad essere inclusa negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la Provincia di Matera ai sensi e per gli effetti dell'O.M. n. 60/2020, a pieno titolo.

#### **PREMESSO CHE**

- 1) In data 10.12.2024, la ricorrente firmava il contratto individuale di lavoro prot. 0016807 con l'Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" di Policoro, per la durata **fino al 31.08.2025**.
- 2) In data 16.12.2024, a seguito di chiamata dalla graduatoria provinciale GPS, assumeva servizio presso l'Istituto Superiore A. Turi - I. Morra di Matera con contratto individuale di lavoro prot. n. 23354 fino al 30 giugno 2025.
- 3) In data 20.12.2024, la ricorrente veniva a conoscenza del decreto prot. 0017432 del 19.12.2024 emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" di Policoro (**All.1**);
- 4) In data 23.12.2024, l'U.S.T. di Matera con decreto prot. n. 170 pubblicava la rettifica delle graduatorie GPS di ogni ordine e grado (**All.2**);
- 5) Il provvedimento ha comportato l'interruzione del contratto di lavoro con provvedimento prot. n. 215 del 07.01.2025 dell'I.S. A. Turi - I. Morra di Matera, a seguito della decurtazione del punteggio precedentemente attribuito, in quanto il titolo di abilitazione (TFA) conseguito all'estero (in Romania) non sarebbe stato tradotto e legalizzato in Italia (**All.3**);
- 6) Il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" di Policoro Prof. Giovanna Tarantino con proprio decreto prot. 0017432 del 19.12.2024 e inviata a mezzo mail in data 20.12.2024, ha ritenuto di escludere la valutazione del titolo (TFA) conseguito in Romania in data 26.05.2022 dalla ricorrente, poichè la sua traduzione originariamente effettuata in Romania, non è legalizzata in Italia. Ciò ha comportato la decurtazione di punti 12 alla ricorrente, facendola slittare in graduatoria a seguito della rettifica adoperata dall'USP. In verità, "Il dlgs n. 206/2007 e ss.mm.ii. e la Direttiva europea 2005/36/CE, hanno sancito come il titolo TFA Romania è riconosciuto anche in Italia con conseguente possibilità per il docente abilitato di inserirsi nelle graduatorie nazionali senza alcuna distinzione con coloro che hanno ottenuto il medesimo titolo in Italia. Il titolo di abilitazione professionale conseguito all'estero dalla ricorrente è stato ritenuto valido, secondo la normativa europea e nazionale vigente, per il riconoscimento e la valutazione dei titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie GPS. In particolare, l'art. 11 della Direttiva Europea 2005/36/CE stabilisce che i titoli di abilitazione conseguiti in uno Stato membro devono essere riconosciuti negli altri Stati membri senza discriminazioni. Inoltre, il Decreto Legislativo n. 206/2007 ha recepito tale principio, affermando che i titoli professionali conseguiti all'estero devono essere trattati allo stesso modo di quelli conseguiti in Italia, a meno che non vi siano motivi di ordine pubblico o sicurezza che giustificano un rifiuto del riconoscimento. Sulla base di tale principio, la ricorrente può legittimamente far valere il proprio titolo anche se la traduzione non è stata legalizzata in Italia, dato che l'O.M. n. 88/2024, relativo alla valutazione dei titoli, **non menziona in nessun caso tale requisito come condizione per il riconoscimento del punteggio**.
- 7) La sig.ra Morano, si trovava nella posizione n. 119 con 40 punti, prima della decurtazione.
- 8) Dopo una decurtazione di 12 punti per la paventata mancata traduzione del titolo in Italia, come indicato dal Ministero, la ricorrente attualmente si trova con un punteggio di 28. Questo ha inevitabilmente comportato una riduzione della sua posizione, collocandola in una posizione meno favorevole rispetto alla n. 119, presumibilmente oltre la posizione n. 130, quando in verità, la traduzione del titolo acquisto in Romania, era già stata effettuata dallo stesso Istituto rilasciante con validità su tutto il territorio Europeo e depositato al momento della compilazione della domanda di inserimento.
- 9) In data 14.02.2025, a seguito della presentazione del ricorso gerarchico, veniva emesso il seguente provvedimento di rigetto: "Con ricorso assunto al prot. 346 del 21 gennaio 2025, la docente Morano Michela a mezzo del suo legale chiedeva a questo Ufficio l'annullamento del suo decreto prot. 170

del 23 dicembre 2024. L'istanza deve essere rigettata per le seguenti ragioni. Preliminarmente, è doverosa una precisazione. La docente non è stata esclusa dalle GPS provincia di Matera, conseguenza necessaria nel caso in cui non le fosse stato valutato il titolo di abilitazione conseguita all'estero, al contrario è stata destinataria di un provvedimento di rettifica del punteggio relativo alla TAB7 sez, A2 (selettività). Nella fattispecie, la docente ha conseguito l'abilitazione all'estero per l'esercizio della professione docente tipo posto sostegno. Il titolo estero è in attesa di riconoscimento presso il Ministero, ragione per cui l'inserimento in GPS è possibile solo con l'apposizione della riserva per titolo estero. La suddetta circostanza impone, ai fini della positiva valutazione della sez A2 sulla selettività, la produzione del bando di ammissione alla frequenza del corso all'estero con la relativa traduzione legalizzata dal quale si possa evincere che la docente ha tenuto una prova selettiva propedeutica alla frequenza del corso abilitante. La legalizzazione della traduzione è richiesta altresì a garanzia della veridicità del contenuto, della provenienza e dell'imparzialità del traduttore e della prestazione resa dallo stesso nelle more che si esprima il Ministero sul riconoscimento dell'abilitazione. Per le ragioni su esposte l'istanza della docente Morano Michela non può essere accolta" (All. 4).

- 10) Si ribadisce che la prof.ssa Morano ha correttamente firmato il contratto di lavoro prot. 0016807 con l'Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" di Policoro in data 10.12.2024, e ha successivamente acquisito l'incarico presso l'Istituto Superiore "A. Turi - I. Morra" di Matera dal 16.12.2024, come risulta dal contratto prot. 23354. Tali contratti sono stati stipulati sulla base delle graduatorie GPS provinciali e del titolo di abilitazione da lei conseguito.
- 11) L'inserimento della prof.ssa Morano nelle graduatorie GPS con riserva per il titolo di abilitazione conseguito all'estero (in Romania) è perfettamente conforme alla normativa vigente. Il titolo di abilitazione conseguito all'estero, non può, in totale assenza di fondamento giuridico subire la rettifica del punteggio relativo alla TAB7 sez, A2 (selettività) per mancata traduzione in Italia, sebbene in attesa di riconoscimento da parte del Ministero. Lo stesso, consente al docente di partecipare alle graduatorie con tale condizione, senza che questo incida sul regolare svolgimento della sua attività lavorativa.
- 12) Il rigetto del ricorso della prof.ssa Morano, contenuto nel provvedimento emesso in data 14.02.2025, appare infondato e ingiustificato. In particolare, la motivazione addotta relativa alla necessità della traduzione legalizzata del bando di ammissione al corso all'estero e della selettività propedeutica, non solo è eccessivamente burocratica, ma risulta anche in contrasto con la prassi applicata in casi simili, ove l'inserimento con riserva ha sempre garantito la possibilità di svolgere l'attività lavorativa senza alcun pregiudizio per la posizione del docente, anche in attesa del riconoscimento ufficiale del titolo. La traduzione legalizzata del bando, sebbene richiesta in via di prassi per alcune tipologie di titoli, non può ammettere rettifica del punteggio relativo alla TAB7 sez, A2 (selettività), per mancanza di fondamento giuridico a sostegno di simile scelta adoperata da parte del Ministero e, tra l'altro, non costituisce un requisito imprescindibile per il legittimo svolgimento dell'incarico assegnato alla prof.ssa Morano.
- 13) Il rigetto della richiesta di annullamento del provvedimento di rettifica e la decurtazione del punteggio a causa della mancata presentazione del documento richiesto appare una limitazione ingiustificata del diritto della prof.ssa Morano di esercitare la sua attività professionale. L'inserimento con riserva non comporta alcun pregiudizio per la posizione lavorativa del docente, il quale può e deve esercitare il proprio diritto al lavoro a tempo determinato come stabilito dal contratto firmato, in attesa che il Ministero si esprima definitivamente sul riconoscimento del titolo estero. Pertanto, non vi è alcuna base legittima per l'interruzione del contratto e per la rettifica del punteggio attribuito, che comportano danni economici e professionali alla prof.ssa Morano.
- 14) In considerazione di quanto sopra esposto, si richiede l'annullamento del provvedimento di rigetto emesso in data 14.02.2025 nonché di tutti i presupposti e la conferma della legittimità dell'inserimento con riserva della prof.ssa Morano nelle graduatorie GPS alla posizione n.119 ex ante attribuita, al fine di evitare pregiudizi per il suo diritto a proseguire l'attività lavorativa senza interruzioni e garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione e di uguaglianza tra tutti i lavoratori.

\*\*\*

I provvedimenti impugnati sono pertanto erronei, arbitrari ed illegittimi per i seguenti

### MOTIVI

**violazione di legge: erronea e falsa applicazione ed interpretazione del bando (lex specialis) ed in particolare 4 dell'o.m. n.60/2020 e del d.m. 51/2021. violazione art.97 cost..violazione del giusto e corretto procedimento. violazione art. 3 e 7 l. 241/1990. violazione della normativa in materia di riconoscimento titoli esteri. omessa motivazione. violazione ed erronea interpretazione art.59 comma 4 l.25.5.2021 n.73. nonché del d.m. n.242 del 30.07.2021 e della circolare ministeriale prot.n.25089/2021. erronea presupposizione di fatto e di diritto. eccesso di potere: contraddittorietà e illogicità manifeste. difetto di istruttoria. ingiustizia e disparità di trattamento. violazione dell'art 14 della dir. ue n° 36/20025.**

Le doglianze della ricorrente devono essere esaminate sia alla luce della Direttiva 2005/36/CE s.m.i. ("Direttiva") sia alla luce degli articoli 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE ("TFUE") inerenti alla libera circolazione dei lavoratori ed alla libertà di stabilimento. Al riguardo vale notare che le sentenze di Adunanza Plenaria del dicembre 2022 (i.e. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022), che hanno definito in generale la questione delle corrette modalità di scrutinio delle domande del genere di quella in esame, non prendono posizione specifica sul tema, ritenendolo non dirimente nei casi esaminati, dal momento che la disciplina applicabile sarebbe stata sostanzialmente analoga. Nello specifico, al punto 18 della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 22/2022 si legge: *"Del resto, anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l'obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa"*. La stessa, si ritiene corretta e supportata da ampia giurisprudenza, che quando esclude l'applicabilità della Direttiva chiarisce i termini dell'applicabilità del TFUE, delineando una disciplina in grande misura analoga (cfr. Corte di giustizia UE sentenze: 2 marzo 2023, causa C-270/21, A (Insegnante di scuola materna), punto 66; 3 marzo 2022, causa C-634/20, Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta - Formazioe in medicina generale, punti da 38 a 46; 8 luglio 2021, causa C-166/20, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, punti 34 e 38; 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard, punto 46 e ss.). In altri termini, le previsioni della Direttiva appaiono applicabili in via analogica ai procedimenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali che rientrano nel campo di azione delle regole del TFUE (ma non specificamente della Direttiva), perché le prime rappresentano una declinazione delle seconde. Del resto l'art. 12 delle preleggi stabilisce che *"Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe"*, e le procedure e le modalità di riconoscimento di (mere) qualifiche riconosciute da paesi UE non sono disciplinate da "specifiche disposizioni", pur avendo la medesima natura generale di quelle relative alle professioni regolamentate di cui alla Direttiva (ed infatti antecedentemente alla emanazione di quest'ultima si applicavano le norme del Trattato: cfr. sentenze 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou, punto 16; 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser, punti 57 e 58; 8 luglio 1999, causa C-234/97, Fernández de Bobadilla, punto 31; 22 gennaio 2002, causa C-31/00, Dreessen, punto 24). Per ragioni di ordine espositivo può principiarsi dalla questione della legittimità del respingimento a causa della mancaza di apostille italiane nella documentazione presentata dal ricorrente. In merito, deve riscontrarsi anzitutto che si tratta di un adempimento, da un lato, non richiesto esplicitamente *ex ante* nel modulo di istanza predisposto dalla stessa Amministrazione, dall'altro non previsto dalla Direttiva, che mai menziona la Convenzione dell'Aja o la legalizzazione dei documenti, che nemmeno è contemplata dal D. Lgs. 206/2007 di recepimento della Direttiva. Neppure altre norme unionali riferibili alla fattispecie appaiono imporre detto adempimento. La Direttiva prevede invece, all'art. 50 integrato poi dall'Allegato VII, uno specifico sistema preordinato alla verifica della autenticità del titolo dello Stato d'origine, che si fonda, almeno in prima battuta, sul dialogo tra Stati membri e non sull'aggravamento della posizione del richiedente (nello stesso senso la legislazione nazionale, cfr. art. 8 comma 4, art. 17 comma 9 bis, del D. Lgs.

206/2007). La Corte di giustizia, a sua volta, ha in diverse occasioni affermato che il principio di reciproca fiducia deve caratterizzare i rapporti tra gli Stati membri dell'UE, in particolare nell'ambito del reciproco riconoscimento di atti e documenti (sul tema per tutte Corte di giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, *Hannes Preindl*; sentenza del 19 giugno 2003, causa C-110/01, *Tennah-Durez*). Vero è che quanto sopra, nella specifica materia qui in esame, è stato declamato in particolare nei casi di riconoscimento automatico, ma rimane fermo che si tratta, *sub specie* di obbligo di leale collaborazione, di un principio generale dell'UE (per alcuni profili valorizzato nelle forme del principio della fiducia ad altri fini in alcune legislazioni nazionali: *e.g.* art. 2 del D. Lgs. 36/2023). **Nel caso di specie, la prassi di richiedere l'apostille in Italia rappresenta un ostacolo alla libera circolazione nel mercato interno ai sensi del TFUE.** Tale ostacolo non soddisfa i relativi presupposti di legittimità in quanto (pur essendo la misura indistintamente applicabile, mentre si può dubitare che risponda ad un interesse generale, ma sul tema non ci si intrattiene) esso dovrebbe comunque risultare rispettoso del principio di proporzionalità. Sotto quest'ultimo punto di vista, invece, la richiesta di apostille non supera i tre scrutini in cui si articola il predetto principio (cfr. Corte di giustizia UE, sentenza del 15 giugno 2023, in causa C-132/22, *BM, NP c. MIUR*). Non è appagato il requisito della idoneità, giacché, in assenza di un sistema di controllo *ad hoc*, detta richiesta, di per sé, non evita i falsi, i quali potrebbero riguardare anche la apostille stessa; non soddisfa il requisito della necessità, in quanto all'uopo si può fare riferimento al sistema di cui all'art. 50 della Direttiva; non compiace il requisito della adeguatezza, dal momento che appare "più mite" un sistema di controllo *ex post* anche "a campione". Nella relazione di rigetto del 14.02.2025, depositata agli atti di causa, l'Amministrazione espone che ritiene di non richiedere più tale incombente. Ivi si precisa comunque: "Benché la sussistenza, nelle istanze di riconoscimento, di elementi formali quali la legalizzazione dei documenti costituisca elemento necessario ai fini della validità dell'istanza – come previsto dalla normativa applicabile (*art. 33 del DPR n. 445/2000 e Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961*) e confermato dalla giurisprudenza di legittimità (*ex plurimis: ordinanza Cass. civ., Sez. lavoro, 11/08/2022, n. 24697, ordinanza Corte di cassazione, l'ordinanza Cass. civ., Sez. I, 11/06/2018, n. 15073*) è ormai orientamento consolidato dell'Amministrazione quello di non rigettare le istanze di riconoscimento sull'unico presupposto della carenza di elementi formali". È utile richiamare **l'orientamento della Sezione III Bis del Tar del Lazio Roma (Sentenza 20177/2024 del 13.11.2024)** in tema di necessaria corrispondenza tra la qualifica professionale conseguita all'estero e la classe di concorso per cui si chiede l'abilitazione in Italia. In tale ottica si consideri altresì, sempre per esempio, che parimenti, in altra sentenza (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 9 luglio 2024, n. 6089), è stato affermato che non può condividersi una motivazione di respingimento basata sul fatto che l'attestazione sia rilasciata dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania. **Orbene la ricorrente, come specificato in narrativa, ha conseguito il titolo estero 05.10.2022, mentre la domanda di riconoscimento ministeriale risulta interposta entro il 22.2.2023** e quindi entrambi gli adempimenti risultano tempestivi in quanto effettuati entro la data di scadenza delle domande *de quibus*. Né si può obiettare che la predetta disciplina non fosse applicabile al caso di specie in quanto, innanzitutto l'art.1 dell'O.M.n.60/2020 sancisce: "La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno..." e quindi è pacificamente estensibile all'imminente anno scolastico 2024/2026; in secondo luogo il D.M. n.51/2021 è stato emanato, per come si evince dal suo titolo, ai sensi dell'art.10 della medesima Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 il quale a sua volta prevede l'opportunità di essere inseriti nelle graduatorie *de quibus* per tutti coloro che nel frattempo hanno conseguito l'abilitazione, ma non esclude la possibilità di inserimento con riserva per coloro, come la ricorrente, il cui riconoscimento è in itinere e che possano svolgere regolarmente l'attività lavorativa. Si ribadisce che l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 contiene una norma di chiusura in quanto recita espressamente: "Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858." Ne deriva l'illegittimità e l'erroneità dell'esclusione comminata in danno della ricorrente, la quale ha diritto oltre all'inclusione con riserva anche a svolgere regolarmente l'attività lavorativa. *Peraltro, con D.M. n. 242 del 30.7.2021 e circolare*

ministeriale prot.n.25089 del 6.8.2021 sono state impartite nuove disposizioni dal Ministero convenuto in ordine alla corretta applicazione dell'art.59 comma 4 della L.25.5.2021 n.73, nel quale D.M. si legge testualmente: "Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che <>" In ogni caso e per tuziorismo si impugna in questa sede anche il D.M. n.51/2021 in parte qua ed in particolare nella parte in cui non ribadisce e non richiama espressamente la disciplina di cui all'art.7 comma 4 lett.e) dell'O.M. n.60/2020, laddove si prevede l'inserimento con riserva dei soggetti, quale la ricorrente, che avendo conseguito il titolo estero entro la data 05.10.2022 (si veda art.10 O.M. 60/2021) è in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, purchè la relativa istanza risulti interposta entro il termine di scadenza delle domande di inclusione, così come è avvenuto nel caso di specie. Si impugnano altresì il D.M. 242/2021 e la circolare ministeriale prot. n. 25089 del 6.8.2021 per quanto di ragione e nella parte in cui, nell'interpretare restrittivamente ed erroneamente l'art.59 comma 4 L.106/2021, precludono l'inserimento con riserva dei docenti che hanno conseguito il titolo estero entro il termine stabilito e il cui riconoscimento è in itinere. Infine, si impugnano e contestano le argomentazioni del Ministero recepite nel provvedimento di esclusione impugnato, dal momento che si sostiene l'invalidità dei titoli rumeni per l'assenza di determinati requisiti e percorsi didattici che invece risultano posseduti dai ricorrenti per come si evince dalla documentazione in atti, non senza evidenziare che in ogni caso si tratta di aspetti relativi alla fase e al procedimento di riconoscimento ministeriale. Il Tar Lazio e il Consiglio di Stato, con un orientamento unanime e costante da ritiene ormai "ius receptum" in subiecta materia, hanno sancito il riconoscimento automatico dei titoli rumeni. Le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea. In tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro (cfr. più di recente Corte giustizia UE, sez. III, 06/12/2018, n. 675). Recentemente, peraltro, la sentenza n. 1198/2020 del Consiglio di Stato, nel richiamare la giurisprudenza della CGUE, ha ulteriormente precisato come "le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. CGUE n. 675/2018). Sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi che l'atto del MIUR in argomento **difetti di motivazione**, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE". **Ne discende l'illegittimità per difetto di motivazione** dei contestati dinieghi di riconoscimento. Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto nei limiti di cui in narrativa, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti di rigetto delle istanze di riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania dalla ricorrente, salvi ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione (***Tar Lazio Sez.Terza Bis. n.3075/2021; n.520/2021***). Non si può infine trascurare la circostanza che l'impostazione logico-giuridica ed ermeneutica alla base dell'odierno ricorso è stata recentissimamente avallata, condivisa e acclarata dalla recente giurisprudenza amministrativa la quale, nel delibare sulla correttezza e legittimità degli atti ministeriali generali in materia di GPS, con numerose recentissime sentenze ha statuito testualmente: "Il ricorso ed i motivi aggiunti meritano accoglimento. A cogliere nel segno è l'evidenziato contrasto tra i provvedimenti gravati e le disposizioni che hanno determinato l'esclusione della ricorrente, prevedendone l'inserimento con riserva senza la contestuale autorizzazione a svolgere l'attività lavorativa. Deve essere anzitutto precisato come l'amministrazione, abbia compiutamente disciplinato le graduatorie provinciali per le



supplenze valide per gli anni scolastici 2024/25 senza prevedere alcun rinvio ad una successiva ed eventuale ulteriore regolamentazione. Con specifico riferimento ai docenti che hanno conseguito i titoli di abilitazione e/o di specializzazione all'estero ha in particolar modo contemplato la possibilità di essere iscritti con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more della definizione del procedimento per il loro riconoscimento. Dalla natura di *lex specialis* della richiamata ordinanza rispetto al procedimento di formazione delle GPS discende che l'Amministrazione sia tenuta a dare attuazione alle disposizioni in essa contenute, senza ulteriori margini di discrezionalità, venendo in rilievo un vero e proprio autovincolo per l'esplicarsi della successiva azione amministrativa e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i candidati, che risulterebbero certamente pregiudicati laddove si dovesse consentire all'Amministrazione di poter modificare o, comunque, di interpretare in maniera diversa e più restrittiva, le regole di partecipazione alla procedura già cristallizzate nell'atto generale a monte. **In ossequio al d.lgs. n. 206/2007 deve invero rilevarsi come il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero sia pari a centoventi giorni dalla presentazione della domanda**, con ciò significando che il suo rispetto consentirebbe all'Amministrazione, già nei primi mesi di avvio dell'anno scolastico, di verificare se l'ammissione con riserva dei docenti interessati negli elenchi aggiuntivi sia stata, o meno, sorretta da titoli validi e riconosciuti nel nostro ordinamento, consentendole di adottare tempestivamente le discendenti determinazioni in caso negativo. In altre parole, **la circostanza che la conclusione di detti procedimenti di riconoscimento si protragga molto spesso ben oltre gli indicati termini procedurali, non pare poter costituire una valida ragione per derogare alle disposizioni contenute**, in via generale, si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti che hanno invece beneficiato dello svolgimento del lavoro (per tutte Tar Lazio, Sez.Terza Ter, 9.10.2021 n.10411). Ne deriva il diritto della ricorrente ad essere richiamata in servizio anche con l'indicazione di "riserva". In particolare, con **sentenza n. 6 del 22 aprile 2024 (per i giudizi n. 00008/2023 R.G. e n. 00009/2023 R.G.)**, l'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** ha ribadito che il titolo di abilitazione conseguito in un altro Stato membro dell'Unione Europea deve essere riconosciuto per il suo valore giuridico in Italia, senza che sia necessario un ulteriore atto di legalizzazione della traduzione, sempre che il titolo rispetti i requisiti sostanziali previsti dalla legislazione italiana. Il Consiglio di Stato, nell'analizzare i ricorsi proposti dalle aspiranti docenti, ha infatti sancito che il riconoscimento di un titolo abilitante conseguito all'estero è un diritto acquisito, anche in assenza della traduzione legalizzata del titolo stesso. La legalizzazione della traduzione non può dunque essere posta come condizione impeditiva del riconoscimento dei punteggi nelle graduatorie, come erroneamente sostenuto nel provvedimento impugnato. **Un'altra sentenza** che ha trattato una problematica simile è la sentenza **n. 8/2023, in cui il Consiglio di Stato** ha ribadito che, ai fini del riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito all'estero, il principio del **"mutuo riconoscimento"** sancito dalla **Direttiva 2005/36/CE** prevale sulle **formalità burocratiche**. **La Corte ha stabilito che la mancanza di una traduzione legalizzata non deve ostacolare il riconoscimento del titolo**, purché venga comprovato che il titolo sia valido nel Paese d'origine (Sentenza n. 8/2023 del Consiglio di Stato). Con Ordinanza n. 13/2023 del TAR Lazio, il TAR Lazio ha affrontato il tema dell'abilitazione dei docenti con titolo estero, stabilendo che l'orientamento giuridico consolidato è quello che riconosce automaticamente i titoli abilitativi conseguiti nell'UE, purché i titoli siano validi nel Paese di origine e siano congruenti con le qualifiche previste in Italia. La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio: *stabilisce che i titoli di abilitazione professionale conseguiti in uno Stato membro devono essere riconosciuti negli altri Stati membri senza discriminazioni. In particolare, l'articolo 11 di tale Direttiva regola il riconoscimento dei titoli di insegnamento. Il Decreto Legislativo n. 206/2007: attua la Direttiva Europea in Italia e prevede il principio di riconoscimento automatico dei titoli professionali, tra cui quelli di abilitazione per l'insegnamento, senza che siano necessarie formalità aggiuntive, come la legalizzazione delle traduzioni. La dottrina amministrativista ha evidenziato come la legalizzazione della traduzione non costituisca un requisito essenziale per il riconoscimento dei titoli di abilitazione ai fini delle graduatorie, considerando che il principio di "mutuo riconoscimento" della Direttiva 2005/36/CE prevale su eventuali formalità burocratiche.* La giurisprudenza di ultima istanza conferma tale interpretazione, trattando la

procedura di traduzione legalizzata come una mera formalità amministrativa non ostativa al riconoscimento. Alla luce di questa giurisprudenza recente, il decreto impugnato che esclude il titolo della ricorrente sulla base della mancanza di traduzione legalizzata appare in contrasto con il quadro giuridico consolidato e con le recenti pronunce del Consiglio di Stato, che hanno ribadito la non necessità della legalizzazione della traduzione per il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero. Nella fattispecie, il decreto emesso dalla dirigente scolastico de quo ha di fatto escluso che la ricorrente potesse far valere il proprio titolo per la valutazione del punteggio per motivi NULLI sia in fatto che in diritto. Infatti, l'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 allegato A/3 ovvero l'ordinanza per la valutazione dei titoli e del rispettivo punteggio al punto A.2 lett. (e), dispone: *“per i titoli conseguiti all'estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso.”* **La stessa Ordinanza Ministeriale NON RICHIAMA** in alcun modo che il titolo conseguito all'estero sia valido per l'attribuzione del punteggio qualora lo stesso sia tradotto e legalizzato in Italia. Si evidenzia come la motivazione sollevata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Policoro ed inviata all'U.S.T. Di Matera per competenza, ovvero “la sua traduzione originariamente effettuata in Romania, non è legalizzata in Italia” sia privo di qualsivoglia motivazione giuridica, ritendendo, tra l'altro, che sia un atto emesso *ad libitum*. **In conclusione, nella fattispecie di cui si discute l'odierno giudizio**, va infatti rammentato che l'insegnante, Prof.ssa Morano, di sostegno ex L. n. 517 del 1977, la cui attività è destinata a favorire forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni, è un docente di classe in possesso di competenze e conoscenze didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella professionalità ulteriore che deve caratterizzare la sua funzione, in Romania come in Italia (*Sentenza n°162 del 07.01.2025, TAR LAZIO della sez. IV BIS*).

#### **SULL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

##### **Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami**

##### **ex art. 41, co. 4, c.p.a.**

In altre parole non è possibile individuare gli effettivi controinteressati all'odierno gravame. Rappresenta principio generale, affermato anche da Codesto T.A.R., quello secondo cui in presenza di controinteressati costituisce *«onere della parte ricorrente provvedere a partecipare il ricorso, ad almeno uno di essi, ovvero, in subordine, chiedere, nel termine decadenziale, l'autorizzazione alla notifica del gravame per pubblici proclami»*.

##### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Sotto il profilo del *periculum in mora*, va evidenziato che esso nella fattispecie de qua è in *re ipsa* ove si consideri che la ricorrente è stata illegittimamente esclusa dal procedimento selettivo per cui è causa le cui graduatorie sono in fase di utilizzazione ai fini delle supplenze annuali per l'anno scolastico in corso. La mancata inclusione e risoluzione anticipata, nelle predette graduatorie di supplenza per la ricorrente determinerebbe una grave perdita di chances occupazionale trattandosi di giovani laureati in attuale stato di inoccupazione o di precarietà nonostante che essi abbiano investito buona parte della propria vita (sacrificando denaro, tempo e trascurando affetti familiari) per poter accedere all'insegnamento e superare quindi l'inoccupazione e la precarietà. In *subiecta* materia pacifico e favorevole risulta l'orientamento in sede cautelare del Giudice Amministrativo il quale, con ordinanza del CDS Sez. VI<sup>a</sup> n. 670/2019, ha riconosciuto la posizione speculare a quella degli odierni ricorrenti come meritevole di accoglimento sul presupposto che “l'esigenza cautelare prospettata, ferma la clausola del possesso del titolo abilitativo può essere soddisfatta con l'inserzione, con riserva, nel solo elenco aggiuntivo e fino al riconoscimento del loro titolo straniero, sempre che quest'ultimo sia effettivamente idoneo.

**In conclusione, si chiede che il Tribunale accolga il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati e riconoscendo il diritto della sig.ra Morano a proseguire la propria attività lavorativa senza ulteriori ostacoli, in attesa del riconoscimento ufficiale del titolo di abilitazione conseguito all'estero, e di conseguenza Voglia che l'On.le T.A.R. adito accogliere le seguenti**

##### **CONCLUSIONI**

**Si chiede, in via cautelare**, l'adozione di un decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a. che sospenda gli effetti dei provvedimenti impugnati, al fine di evitare un pregiudizio irreparabile alla posizione lavorativa della ricorrente, che si trova in una situazione di precarietà occupazionale.

**Sempre in via cautelare**, fissare l'udienza di cui all'art. 55 C.p.A., per la concessione in sede collegiale della misura cautelare richiesta o quella più idonea.

#### **Nel merito**

**Annullare** i provvedimenti impugnati poiché erronei in fatto e in diritto per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa e ogni atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo.

**Si chiede l'annullamento** del decreto prot. n. 170 del 23 dicembre 2024 dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Matera, che ha determinato la decurtazione del punteggio attribuito ed il conseguente scivolamento in graduatoria della ricorrente e l'interruzione del suo contratto di lavoro, in quanto, tale provvedimento è stato adottato sulla base di un'erronea interpretazione della normativa riguardante il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all'estero, in particolare in Romania.

**Si chiede in via principale di accertare** che i provvedimenti impugnati violano i principi di uguaglianza e non discriminazione, in quanto la ricorrente è stata esclusa ingiustamente dalle graduatorie, nonostante il suo titolo di abilitazione sia conforme alle normative europee e nazionali, sottolineando l'importanza di garantire il diritto al lavoro della ricorrente, la quale, ha investito tempo e risorse per conseguire la propria abilitazione, riconoscendo il Tribunale adito, la legittimità della sua posizione, ripristinando i diritti professionali e lavorativi che le sono stati ingiustamente negati.

**E di conseguenza si chiede l'accertamento** del diritto della sig.ra Morano ad essere inclusa negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie GPS per la Provincia di Matera a pieno titolo, in conformità con l'O.M. n. 60/2020, senza l'apposizione di riserva, in quanto il titolo di abilitazione conseguito all'estero è valido e riconosciuto secondo la normativa vigente.

**Si chiede di accogliere il ricorso** annullando tutti gli atti impugnati e condannando, altresì, l'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dal ricorrente per la partecipazione al concorso e per opporsi all'illegittima esclusione.

**Si chiede di condannare controparte**, infine, al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto avvocato distrattario, che ne fa espressa richiesta a norma di legge.

**Allegati:** 1) decreto prot. 0017432 del 19.12.2024 unitamente alla graduatoria impugnata; 2) decreto prot. n. 170 del 23.12.2024; 3) provvedimento prot. n. 215 del 07.01.2025; 4) riscontro/rigetto autotutela morano Michela; 5) Graduatoria provinciale GPS definitive elenchi aggiuntivi AS 2023\_2024 Matera del 18.07.2023; 6) Decreto n. 91 del Ministero dell'Istruzione del Merito del 18.07.2023; 7) Domanda di riconoscimento UE Morano Michela; 8) Declaratie; 9) Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado.

**Ai fini del c.u. si dichiara che il valore è indeterminabile e che vi sono i presupposti reddituali per l'esenzione.**

**Vibo Valentia, 18.02.2025**

**avv. Giusi Fanelli"**

\*\*\*

- 7) Con provvedimento del Dirigente scolastico in data 05/12/2024, la sig.ra MORANO MICHELA è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del C.C.N.L. del 18 gennaio 2024 per il personale del comparto istruzione e ricerca, in quanto inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, tipo posto EH.
- 8) Il contratto di lavoro a tempo determinato, prevedeva una supplenza temporanea per la sostituzione di <<OMISSIS>> assente dal 05/12/2024 al 21/12/2024, per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal 10/12/2024 e cessazione al 21/12/2024, per n. 9 ore settimanali di lezione presso I.I.S. "ENRICO FERMI" - POLICORO (MTIS01700X), dove si è presentata per l'assunzione in servizio in data 10/12/2024.
- 9) Successivamente, la Prof.ssa Morano contestava la rettifica delle graduatorie GPS che ha portato all'interruzione del suo contratto di lavoro a causa di una decurtazione del punteggio attribuito per l'aggiornamento dei titoli, ritenuti non riconoscibili dallo Stato Italiano.

- 10) La sig.ra Morano, **si trovava nella posizione n. 119 con 40 punti**, prima della decurtazione.
- 11) Dopo una decurtazione di 12 punti per la paventata mancata traduzione del titolo in Italia, come indicato dal Ministero, la ricorrente attualmente si trova con un punteggio di 28 punti. Questo ha inevitabilmente comportato una riduzione della sua posizione, collocandola in una posizione meno favorevole rispetto alla n. 119, presumibilmente oltre la posizione n. 130, quando **in verità, la traduzione del titolo acquisto in Romania, era già stata effettuata dallo stesso Istituto rilasciante con validità su tutto il territorio Europeo e depositato al momento della compilazione della domanda di inserimento.**
- 12) A prescindere dalle considerazioni sin qui svolte, in diritto va evidenziata l'assoluta illegittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui ha omesso di rettificare il punteggio della ricorrente e quindi di attribuire alla medesima il punteggio legittimamente spettante. Invero, nonostante la segnalata violazione di legge proposta mediante il ricorso gerarchico e il conseguente errore nell'attribuzione del punteggio, l'amministrazione resistente non ha provveduto a rettificare il punteggio della docente. In tal senso l'azione amministrativa non può che ritenersi viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale mancanza di istruttoria: l'amministrazione, anche a fronte del reclamo inoltrato dalla ricorrente ha serbato un assoluto immobilismo.
- 13) Per semplice scrupolo, e non per obbligo di legge, la ricorrente ha provveduto, in data 20 dicembre 2024, a tradurre in italiano il titolo conseguito all'estero, facendolo asseverare dallo studio notarile del dott. Natale Francesco (*Vedi All. 10*).

#### **FATTO e DIRITTO**

Il provvedimento impugnato che ha dato origine al presente giudizio è il decreto prot. n. 170 del 23 dicembre 2024 dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Matera, con cui veniva pubblicata la rettifica delle graduatorie GPS per ogni ordine e grado. **A seguito di tale rettifica, la ricorrente ha perso la posizione n. 119, con una diminuzione del punteggio che è passato da 40 a 28 punti.** Nel caso in esame, la sig.ra Morano contesta la correttezza della valutazione del punteggio che le è stato attribuito, il che implica una valutazione di merito. **La sig.ra Morano, a seguito della decurtazione del punteggio, si è vista preclusa la possibilità di svolgere l'attività lavorativa** per cui ha formalmente stipulato un contratto fino al 31.08.2025. L'operato della pubblica amministrazione, come evidenziato nel ricorso della sig.ra Morano, è caratterizzato da una violazione delle norme previste per la valutazione dei titoli conseguiti all'estero. La signora Morano ha legittimamente presentato istanza per il riconoscimento del titolo estero, e la sua posizione nelle GPS è stata registrata con riserva, in attesa del riconoscimento definitivo. Questo, nel frattempo, l'ha penalizzata nell'accesso al mondo del lavoro. **La decurtazione del punteggio è avvenuta senza una corretta motivazione e in contrasto con le disposizioni normative vigenti, in particolare con quanto stabilito dalla Direttiva 2005/36/CE e dal Decreto Legislativo n. 206/2007.** Con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 il Ministero ha regolamentato l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio, ed in specie ha previsto la costituzione di appositi elenchi su base provinciale, distinti in due fasce, utilizzati per l'assegnazione delle supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Più precisamente l'ordinanza in commento ha disposto all'art. 3: "Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale". Il comma 6 della medesima disposizione ha espressamente disciplinato i requisiti utili ai fini dell'inserimento nelle GPS per la scuola secondaria ed in specie: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda

fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso". L'articolo 7 dell'ordinanza in commento ha disciplinato l'istanza di partecipazione prevedendo che: "1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione". Pubblicate le graduatorie definitive tuttavia la docente, prendeva contezza del fatto che, non erano stati correttamente valutati i titoli abilitanti. Nonostante il reclamo inoltrato l'amministrazione resistente provvedeva alla pubblicazione delle graduatorie contenenti gli errori già evidenziati e senza porre in essere le opportune verifiche alla luce delle informazioni già presenti negli archivi della P.A. Detta circostanza è idonea ad evidenziare la palese violazione dell'art. 6 della L. 241/90: l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso alla ricorrente e non al contrario pregiudicare la stessa in modo irreparabile. In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza. Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico fattuali coinvolti.

## GIURISPRUDENZA

### Amministrativa

*(Consiglio di Stato Sezione Settima, Ord. Cau. 587/2025 del 12.02.2025)*

Nel caso in esame, il Consiglio di Stato si è espresso relativamente al **riconoscimento di titoli abilitativi per l'insegnamento acquisiti in Romania**. L'ordinanza del Consiglio di Stato sottolinea che le motivazioni reiettive del Ministero sono viziate da eccesso di potere e violazione di legge. L'ordinanza menziona anche la necessità di un confronto tra il percorso professionale dell'appellante in Romania e il sistema italiano (*All. 11 Consiglio di Stato Sezione Settima, Ord. Cau. 587/2025 del 12.02.2025*). Sono ancora utili da citare le recenti **sentenze del TAR Lazio nn. 966/2025 e 1158/2025**, le quali rappresentano importanti precedenti in materia di riconoscimento dei titoli di sostegno conseguiti in Romania. Esse offrono spunti di riflessione sull'applicazione della Direttiva 36/2005 e sul ruolo della giurisprudenza nel garantire il rispetto del diritto europeo. Le pronunce del TAR Lazio auspicano un approccio più flessibile da parte del Ministero dell'Istruzione, che tenga conto delle specificità dei singoli casi e della possibilità di ricorrere a misure compensative, favorendo l'integrazione dei docenti stranieri nel sistema scolastico italiano, ma anche di ipotetici docenti italiani che fossero desiderosi di realizzare esperienze di studio all'estero senza per questo incorrere in pesanti discriminazioni. L'auspicio è che le sentenze in commento contribuiscano a promuovere una maggiore armonizzazione dei sistemi formativi a livello europeo, facilitando il riconoscimento dei titoli di studio e la libera circolazione dei professionisti, nel rispetto delle esigenze di tutela degli alunni con disabilità e della qualità del servizio scolastico. Inoltre, è fondamentale che il Ministero dell'Istruzione tenga conto del nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di corrispondenza tra titolo estero e classe di concorso, garantendo un'interpretazione uniforme della normativa europea e evitando disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri.

## GIURISPRUDENZA GIUDICE DEL LAVORO

**Il Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria accoglie il reclamo e reintegra la ricorrente abilitata in romania nella prima fascia delle g.p.s. di Reggio Calabria, esclusa dalla AT perchè in attesa di maturare le misure compensative previste dal decreto di riconoscimento del ministero.**

Di particolare interesse l'**Ordinanza dell'11 aprile 2022 del Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria**, emessa a favore di ricorrente abilitata in Romania avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva confermato la esclusione dalle GPS di Reggio Calabria della ricorrente decretata dalla AT di Reggio . Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la ricorrente aveva formulato domanda cautelare tesa a conseguire il reinserimento nelle Graduatorie Provinciali I fascia per le Supplenze della Provincia di Reggio Calabria (d'ora innanzi GPS) del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2020/2022, istituite ai sensi dell'O.M. n. 60/2020, da cui era stata illegittimamente estromessa, nonché la reintegra della immissione in ruolo già disposta dalla AT di Reggio Calabria. In particolare, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, ricostruendo un articolato contenzioso avviato con l'amministrazione scolastica, ha evidenziato che, dopo aver conseguito il titolo di abilitazione "Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II" presso l'Università di Cantemir in Romania, e aver presentato domanda di riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione estera alla Direzione generale competente in data 22.02.2019, al rigetto espresso con decreto dal MIUR era seguita la pronuncia del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4825 del 29.07.2020, in riforma di quella del TAR Lazio impugnata, aveva accolto il ricorso riconoscendo il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania. Nel caso di specie, in sostanza la AT di Reggio Calabria aveva escluso la ricorrente dalle GPS, sostenendo che benchè in possesso del decreto di riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, avrebbe dovuto conseguire obbligatoriamente le misure compensative previste. Il TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA a scioglimento della riserva, ha ritenuto, a parziale accoglimento del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. di accogliere parzialmente il reclamo con riguardo esclusivamente al profilo del reinserimento della ricorrente nelle GPS I fascia e, per l'effetto, condannare il Ministero al reinserimento dell'istante nelle predette graduatorie.

### **L'ARGOMENTAZIONE DEL MINISTERO, SECONDO CUI IL TITOLO DI ABILITAZIONE CONSEGUITO DALLA SIG.RA MORANO NON SIA RICONOSCIBILE EX LEGE È INFONDATA**

Con il presente atto, si impugna e contesta quanto dedotto ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto e diritto. Si intende sostenere la posizione della sig.ra Michela Morano, in merito ai provvedimenti assunti dalla Dirigenza scolastica e dall'Ufficio Scolastico Territoriale, che hanno portato alla sua esclusione dalle graduatorie GPS e all'interruzione del contratto di lavoro, a causa della contestata validità del titolo di abilitazione conseguito all'estero. La sig.ra Morano ha regolarmente firmato un contratto di lavoro con l'Istituto di Istruzione Superiore "E. Fermi" di Policoro il 10.12.2024, e successivamente ha assunto servizio presso l'Istituto Superiore A. Turi - I. Morra di Matera il 16.12.2024, sulla base delle graduatorie GPS provinciali. In data 20.12.2024, ha ricevuto comunicazione del decreto di esclusione dalla valutazione del titolo TFA conseguito in Romania, motivato con la mancanza di traduzione legalizzata del titolo. Il provvedimento di rettifica del punteggio è stato adottato senza considerare la normativa vigente sul riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all'estero. **Riconoscimento dei titoli esteri**: la sig.ra Morano ha conseguito un titolo di abilitazione (TFA) valido secondo la Direttiva Europea 2005/36/CE e il Decreto Legislativo n. 206/2007, il quale stabilisce il principio di parità di trattamento dei titoli professionali conseguiti

all'estero. La normativa non prevede la necessità di una traduzione legalizzata per il riconoscimento del titolo. La Direttiva Europea 2005/36/CE e il Decreto Legislativo n. 206/2007 stabiliscono chiaramente il principio di non discriminazione e di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altri Stati membri, salvo motivi di ordine pubblico o sicurezza, che nel caso non ricorrono. La sig.ra Morano ha rispettato tutte le procedure necessarie per il riconoscimento del proprio titolo e ha diritto a essere valutata equamente. **La decurtazione del punteggio è avvenuta sulla base di un presupposto errato, ovvero la necessità di una traduzione legalizzata del titolo, non prevista dalla normativa vigente. L'O.M. n. 88/2024 non menziona tale requisito, e pertanto la decisione del Ministero di decurtare il punteggio, risulta infondata e contraria alla legge.** La sig.ra Morano ha presentato la documentazione richiesta nei termini previsti, e la sua posizione in graduatoria dovrebbe essere correttamente riconosciuta secondo il giusto punteggio *ex ante* attribuito. L'inserimento della sig.ra Morano nelle graduatorie GPS con riserva è conforme alla normativa vigente. Tale inserimento le garantisce il diritto di svolgere la propria attività lavorativa in attesa del riconoscimento ufficiale del titolo, senza subire pregiudizi o decurtazioni di punteggio su motivazioni infondate. La normativa prevede che in casi di titoli in attesa di riconoscimento si possa procedere con l'inserimento con riserva. La sig.ra Morano ha diritto a un trattamento equo e non discriminatorio, come previsto dalla normativa europea. La decisione del Ministero, non solo non rispetta i diritti della ricorrente, ma viola anche i principi di buona amministrazione. **Violazione di diritto:** il provvedimento di esclusione e la successiva decurtazione del punteggio sono in contrasto con la normativa vigente e con il principio di non discriminazione, violando i diritti della sig.ra Morano di esercitare la professione di docente. La giurisprudenza recente, infatti, ha confermato che la mancanza di una traduzione legalizzata non deve ostacolare il riconoscimento dei titoli di abilitazione. **Ingiustizia e disparità di trattamento:** il rigetto del ricorso gerarchico della sig.ra Morano è infondato e ingiustificato, poiché l'amministrazione ha applicato in modo restrittivo la normativa, imponendo requisiti non previsti per il riconoscimento dei titoli esteri. Questo ha comportato una limitazione ingiustificata del diritto della sig.ra Morano di esercitare la sua attività professionale. **Eccesso di potere e difetto di istruttoria:** il provvedimento impugnato è viziato da eccesso di potere e difetto di motivazione, in quanto non ha considerato le disposizioni normative europee e nazionali in materia di riconoscimento dei titoli di abilitazione. Inoltre, non è stata fornita alcuna valutazione comparativa delle competenze della sig.ra Morano rispetto ai requisiti richiesti per l'insegnamento in Italia. **In fine**, in merito al richiamo dell'ordinanza del **Consiglio di Stato Sezione settima, Ord. Cau. 587/2025**, si evidenzia come questa confermi la giurisdizione del Giudice amministrativo in casi di riconoscimento di titoli abilitativi.

#### ***SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC***

Il continuo scorrimento ad esaurimento delle G.P.S. rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Quanto alla sussistenza del "fumus boni iuris" lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie provinciali. Quanto al requisito del "*periculum in mora*" il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante alla ricorrente, è pregiudizievole e lesivo, anzitutto, in quanto impedisce alla stessa di essere chiamata per incarichi, sulle proprie classi di concorso, in modo preferenziale rispetto ai docenti che hanno un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante alla Prof. Morano. L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza della ricorrente di essere correttamente inserita in

graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio, già nel corso del prossimo anno scolastico (**All. 14**). Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro “ricorre altresì il *periculum in mora*, atteso che l’istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l’utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria OMISSIS di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose” (**Tribunale di Messina ord. cautelare n.1115 del 19.01.2021**). Inoltre, nel caso di specie, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente rileva sotto vari aspetti:

- 1) nel corrente a.s., *rebus sic stantibus*, la ricorrente ha avuto assegnazione di un posto non sulle proprie classi di concorso ma sul sostegno;
- 2) lo scorrimento in alto delle graduatorie e l’immissione di altri insegnanti negli incarichi nelle scuole pregiudica la ricorrente, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione ed annessi;
- 3) i docenti che hanno ottenuto pronunce positive nei giudizi proposti innanzi ai Tribunali del lavoro stanno ottenendo l’attribuzione del corretto punteggio in graduatoria, circostanza quest’ultima che lede gravemente coloro che ancora non hanno promosso ricorso e/o chiesto al Giudice del Lavoro il riconoscimento della correzione dell’inserimento in graduatoria;
- 4) gli altri docenti, chiamati in preferenza rispetto alla ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

Questa situazione è ulteriormente aggravata dalla risoluzione del suo contratto a tempo determinato, il quale aveva una scadenza naturale fissata per il 31 agosto 2025, e dalla sua posizione nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS). La prima e più immediata conseguenza del diniego impugnato è rappresentata dalla possibilità che la sig.ra Morano non possa rinnovare il contratto di lavoro fino al 31 agosto 2025. La mancanza di attribuzione del giusto punteggio rispetto al titolo di abilitazione riconosciuto potrebbe comportare l’impossibilità di accedere a nuove opportunità lavorative nel settore dell’istruzione. Tale circostanza non solo compromette la continuità professionale della ricorrente, ma mette a rischio anche la sua stabilità economica e professionale. **Compromissione della giusta posizione di graduatoria nelle GPS:** inoltre, il diniego al riconoscimento dei dodici punti per difetto (perchè non tradotto in Italia) del titolo estero presentato, ostacola anche la permanenza della sig.ra Morano nella giusta posizione in graduatoria delle GPS. Vedersi compromettere la propria posizione in questa graduatoria significa perdere ulteriori opportunità di impiego, dato che la posizione nelle GPS è fondamentale per l’assegnazione di incarichi di supplenza. La perdita di posizione nella GPS non solo limita le possibilità di lavoro, ma crea anche un vuoto professionale difficile da colmare, nonostante la preparazione e le qualifiche dell’appellante. **Ingiustificata Discriminazione:** in aggiunta, la sig.ra Morano ha denunciato un potenziale rischio di discriminazione rispetto ad altri aspiranti docenti, in quanto il Ministero dell’Istruzione non ha fornito una giustificazione adeguata e congrua riguardo al diniego del riconoscimento di ulteriori punti dodici. La mancanza di una comparazione tra il suo percorso formativo e quello previsto in Italia, come evidenziato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, pone la ricorrente in una posizione di svantaggio, contraria ai principi di equità e giustizia. Infine, è importante sottolineare che l’Amministrazione non ha presentato specifiche contestazioni sui fatti dedotti dalla ricorrente. Questo comportamento suggerisce una mancanza di sostegno probatorio da parte del Ministero, rendendo ancor più urgente l’adozione di misure cautelari per proteggere i diritti della sig.ra Morano. Il “*periculum in mora*” è evidente e giustificato, dato il



rischio di perdita del contratto di lavoro e della posizione in graduatoria nella GPS, nonché la possibilità di subire una ingiusta discriminazione. Tali fattori richiedono un intervento immediato da parte del Tar adito per garantire la tutela dei diritti della ricorrente e la salvaguardia della sua posizione professionale.

### **ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE**

#### **ART. 669 SEXIES COMMA 2 C.P.C.**

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. , in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione. Ed, infatti, qualora venisse proposta una azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

**Tutto ciò premesso**, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, **la Sig.ra Morano Michela**, come in atti rappresentata, domiciliata e difesa,

#### **CHIEDE**

che l'On.le Tribunale adito, *contrari reiectis*, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c.,

#### **VOGLIA**

fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto e fissare con decreto, l'udienza di discussione della causa del presente ricorso secondo le disposizioni di cui all'art. 415, comma 2° del c.p.c., al fine di accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

**In via cautelare e urgente**, ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

- 1) **annullare** i provvedimenti impugnati poiché erronei in fatto e in diritto per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa e ogni atto presupposto e consequenziale, anteriore e successivo.
- 2) **annullare** il decreto prot. n. 170 del 23 dicembre 2024 dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Matera, che ha determinato la decurtazione del punteggio attribuito alla ricorrente e l'interruzione del suo contratto di lavoro, in quanto, tale provvedimento è stato adottato sulla base di un'erronea interpretazione della normativa riguardante il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all'estero, in particolare in Romania.
- 3) **attribuire** i dodici punti ingiustamente decurtati e ripristinare la giusta posizione in graduatoria GPS della Sig.ra Morano con la possibilità di essere richiamata in servizio, garantendo il diritto della ricorrente a proseguire la propria attività lavorativa senza interruzioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di uguaglianza tra tutti i lavoratori.
- 4) conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Ambito Territoriale ed ove occorra al MIUR di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti per come sopra specificati.
- 5) **Nella denegata ipotesi** di non accoglimento delle richieste precedenti, si chiede di condannare il Ministero resistente al risarcimento del danno per perdita di *chance*, nonché al ristoro della retribuzione che la sig.ra Morano avrebbe dovuto percepire dal mese di dicembre 2024 fino al 31 agosto 2025.

#### **NEL MERITO**

- 6) **previa conferma del provvedimento cautelare** emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento

- del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti per come sopra specificati.
- 7) **annullare** i provvedimenti impugnati poiché erronei in fatto e in diritto per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa e ogni atto presupposto e conseguenziale, anteriore e successivo.
  - 8) **annullare** il decreto prot. n. 170 del 23 dicembre 2024 dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Matera, che ha determinato la decurtazione del punteggio attribuito alla ricorrente e l'interruzione del suo contratto di lavoro, in quanto, tale provvedimento è stato adottato sulla base di un'erronea interpretazione della normativa riguardante il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all'estero, in particolare in Romania.
  - 9) **accertare** che i provvedimenti impugnati violano i principi di uguaglianza e non discriminazione, in quanto la ricorrente è stata esclusa ingiustamente dalle graduatorie, nonostante il suo titolo di abilitazione sia conforme alle normative europee e nazionali, sottolineando l'importanza di garantire il diritto al lavoro della ricorrente, la quale, ha investito tempo e risorse per conseguire la propria abilitazione, riconoscendo il Tribunale adito, la legittimità della sua posizione, ripristinando i diritti professionali e lavorativi che le sono stati ingiustamente negati.
  - 10) **accertare** il diritto della sig.ra Morano ad essere inclusa negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie GPS per la Provincia di Matera a pieno titolo, in conformità con l'O.M. n. 60/2020, senza l'apposizione di riserva, in quanto il titolo di abilitazione conseguito all'estero è valido e riconosciuto secondo la normativa vigente
  - 11) **dichiarare** il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda.
  - 12) **accogliere il ricorso** annullando tutti gli atti impugnati e condannando, altresì, l'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dal ricorrente per la partecipazione al concorso e per opporsi all'illegittima esclusione.
  - 13) **prevedere che**, in mancanza d'iniziativa della P.A. resistente, sia nominato apposito *COMMISSARIO AD ACTA* che aggiorni la graduatoria di cui in epigrafe ed inserisca la ricorrente in una posizione migliorativa rispetto all'attuale posizione.
  - 14) **condannare controparte**, infine, al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto avvocato distrattario, che ne fa espressa richiesta a norma di legge.
- Allegati:** 1) decreto prot. 0017432 del 19.12.2024 unitamente alla graduatoria impugnata; 2) decreto prot. n. 170 del 23.12.2024; 3) provvedimento prot. n. 215 del 07.01.2025; 4) riscontro/rigetto autotutela morano Michela; 5) Graduatoria provinciale GPS definitive elenchi aggiuntivi AS 2023\_2024 Matera del 18.07.2023; 6) Decreto n. 91 del Ministero dell'Istruzione del Merito del 18.07.2023; 7) Domanda di riconoscimento UE Morano Michela; 8) Declaratie; 9) Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado; 10) Asseverazione del Titolo abilitante in Italia; 11) Consiglio di Stato Sezione Settima, Ord. Cau. 587/2025 del 12.02.2025; 12) CCNL IR 2019-2021 IN VIGORE; 13) ORD. MINISTERIALE N. 60 DEL 10.07.2020; 14) SENTENZA-RICORSO-GPS-CUNEO-del-18-marzo-2025; 15) Contratto di lavoro sottoscritto.

## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avv. Giusi Fanelli, formula istanza All'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione resistente a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità in graduatoria.

### **DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Il sottoscritto avv. Giusi Fanelli, ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiarano che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che lo stesso verte in materia di diritto del lavoro. Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente non è tenuto al versamento non superando il limite di reddito come da dichiarazione allegata.

**Vibo Valentia, 07.04.2025**

**avv. Giusi Fanelli**